

COMUNE DI SALERNO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Num: 425

OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024.
(Pro. N. 2023/504)

L'anno duemilaventitre addì ventidue del mese di Novembre, alle ore 14:00, in Salerno e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

NAPOLI VINCENZO	P
MEMOLI PASQUALINA	P
ADINOLFI PAOLA	A
BRIGANTE MICHELE	A
DE ROBERTO PAOLA	P
FALCONE GAETANA	P
FERRARA ALESSANDRO	P
GALDI ROCCO	P
NATELLA MASSIMILIANO	P
TRINGALI CLAUDIO	P

Presiede l'adunanza il Sindaco VINCENZO NAPOLI, partecipa alla seduta il Segretario Generale ORNELLA MENNA.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore NAPOLI VINCENZO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita in allegato, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.



LA GIUNTA

LA GIUNTA

Premesso che: l'art. 1, comma 738 e seguenti della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la nuova Imposta MUnicipale (IMU) ;

Considerato che :

- il comma 738 ha provveduto ad abrogare la TASI , le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova IMU”;
- il comma 740, ha stabilito che non costituisce presupposto d'imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o assimilata , ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le loro pertinenze;
- il comma 751 ha previsto l'esonero dal 1° gennaio 2022 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Rilevato che i commi 748 e seguenti della Legge n. 160/2019 individuano le fattispecie e le modalità con le quali è riconosciuta al singolo Comune la potestà di disciplinare le aliquote;

Richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche;

Richiamato:

- l'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006 secondo cui : “ *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*
- il comma 837 dell' articolo 1 della Legge n. 197/2022 ha modificato il comma 767 della legge n. 160/2019 prevedendo che “*In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755*”;

Richiamata la delibera n. 21 del 30/05/2023 del Consiglio Comunale con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno 2023;

Ritenuto di confermare per l'anno 2024, in ragione delle previsioni normative illustrate, le aliquote IMU in vigore nel 2023, come di seguito indicate:

Aliquote	Tipo Immobile
0,60 %	Abitazione principale di lusso A1, A8, A9 e pertinenze
0,10 %	Fabbricati rurali ad uso strumentale
1,06 %	Fabbricati gruppo “D”

1,06 %	Terreni agricoli
1,06 %	Aree Fabbricabili
1,06 %	Altri immobili

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta rispettivamente dai Direttori del Settore Tributi ed Entrate Comunali e Settore Bilancio, Ragioneria e Società Partecipate ;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nella premessa che forma parte integrante della presente,

1) di proporre al Consiglio Comunale di confermare per l'annualità 2024 le aliquote e detrazioni IMU già approvate per l'anno 2023, come di seguito indicate:

- l'aliquota del 0,60 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 e per le relative pertinenze;
- l'aliquota del 0,10 per cento per i fabbricati rurali strumentali;
- l'aliquota del 1,06 per cento per i fabbricati del gruppo "D", di cui, ai sensi dell'art. 1, comma 753 della L. n. 160/2019, la quota riservata allo Stato è lo 0,76%, ad eccezione della categoria D10;
- l'aliquota del 1,06 per cento per i terreni agricoli;
- l'aliquota del 1,06 per cento per le Aree Fabbricabili;
- l'aliquota del 1,06 per cento per gli altri immobili;
- la detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9 e per gli immobili regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977;

2) di proporre al Consiglio Comunale di confermare per l'anno d'imposta 2024, ai sensi dell'art. 1 commi 747 e 760 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, le seguenti riduzioni:

- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni;
- la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili (escluse categorie A1 – A8 – A9) concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado utilizzati come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante possieda nello stesso Comune, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse categorie A1 – A8 – A9). Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- la riduzione del 50 % dell'imposta per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata

in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

- la riduzione al 75% dell'imposta per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 art. 2, comma 3;

Tali agevolazioni devono essere richieste mediante apposita istanza corredata da idonea documentazione entro l'anno d'imposta durante il quale si verificano i presupposti, al fine di consentirne la verifica e di disporre l'applicazione dei benefici. Continuano ad avere efficacia le dichiarazioni presentate precedentemente;

3) mandare al Settore Tributi ed Entrate Comunali e al Settore Servizi Informatici e Telematici per l'esecuzione, nonché al Settore Bilancio, Ragioneria e Società Partecipate per la pubblicazione - ai sensi dall'art.1, comma, 767, della Legge n. 160/2019 – sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) entro il termine perentorio del 14/10/2024;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO
ORNELLA MENNA

IL PRESIDENTE
VINCENZO NAPOLI